

*Consiglio Regionale  
della Puglia*

LEGGE REGIONALE

Gestione ed utilizzazione del patrimonio destinato alle funzioni del  
servizio sanitario

*Consiglio Regionale  
della Puglia*

Legge regionale

"Gestione ed utilizzazione del patrimonio destinato alle funzioni del servizio sanitario".

Il Consiglio regionale  
ha approvato la seguente legge:

ART. 1

TITOLARIETA' DEI BENI-VINCOLO DI DESTINAZIONE

1. I beni mobili ed immobili e le attrezzature destinate prevalentemente ai servizi sanitari appartenenti ad Enti, Casse Mutue e gestioni sopresse, i beni mobili ed immobili e le attrezzature appartenenti alle Province o ai Consorzi di Enti Locali e destinati ai servizi igienico-sanitari, compresi i beni mobili ed immobili e le attrezzature dei laboratori provinciali di igiene e profilassi, i beni mobili ed immobili e le attrezzature degli Enti ospedalieri, degli Ospedali psichiatrici e neuropsichiatrici e dei Centri di igiene mentale dipendenti dalle Province o Consorzi delle stesse nonché dei Presidi sanitari extraospedalieri dipendenti dalle Province o da Consorzi di Enti Locali, sono trasferiti al patrimonio dei Comuni competenti per territorio, con vincolo di destinazione alle Unità Sanitarie Locali rispettive.
2. I beni immobili da "rendita patrimoniale" devono essere attribuiti al Comune sede del disciolto Ente proprietario dei beni medesimi.

*Consiglio Regionale  
della Puglia*

ART. 2  
GESTIONE

1. La gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni di cui al precedente articolo é affidata alla Unità Sanitaria Locale alla quale sono vincolati.

ART. 3  
DESTINAZIONI ALLE UU.SS.LL. DEI BENI  
DA RENDITA PATRIMONIALE

1. Gli immobili, le immobilizzazioni destinate a fornire rendite patrimoniali, i titoli a reddito fisso, i titoli azionari, altri titoli, le opere d'arte, le pubblicazioni e riviste di particolare interesse di cui agli artt.48 e 89 della legge regionale del 16.1.81, n.8, sono messi a disposizione delle Unità Sanitarie Locali entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge i Comuni di concerto con le Unità Sanitarie Locali di competenza predispongono l'elenco dei beni di cui al primo comma.
3. I beni suddetti devono essere individuati attraverso l'indicazione di tutti i dati necessari alla formazione dell'inventario e delle prescritte volture.
4. I Comuni provvedono altresì alla destinazione dei beni elencati alla Unità Sanitaria Locale di competenza con apposite deliberazioni.
5. La Unità Sanitaria Locale destinataria provvede alla iscrizione dei beni nei propri inventari e comunica al Comune il numero di presa in carico.

*Consiglio Regionale  
della Puglia*

ART. 4

SVINCOLO DELLA DESTINAZIONE

1. I beni di cui al precedente art.3 ed i beni mobili ed immobili di cui al 1° comma dell'art.69 della legge regionale del 16 gennaio 1981, n.8 qualora risultino non necessari ai servizi sanitari, vengono svincolati dalla destinazione originaria e possono essere alienati dalle Unità Sanitarie Locali con le modalità indicate nell'art.69 della legge regionale del 16 gennaio 1981, n.8, nel rispetto delle norme e dei vincoli esistenti sui singoli beni.

ART. 5

AMMINISTRAZIONE-ALIENAZIONE E RIUTILIZZAZIONE DEI CAPITALI

1. La Unità Sanitaria Locale amministra i beni di cui al precedente art.3, ferme restando le responsabilità del consegnatario degli stessi e del rappresentante legale della Unità Sanitaria Locale, con obbligo di svolgere ogni attività idonea a migliorarli, valorizzarli, destinarli ai servizi sanitari.
2. Il ricavato dell'alienazione dei beni deve essere impiegato nello acquisto di nuovi immobili o nel miglioramento del patrimonio esistente nell'ambito dello stesso Comune, aventi, comunque, destinazione sanitaria.
3. I proventi e i redditi netti rivenienti dalla gestione dei beni di cui al presente articolo vengono utilizzati dalle Unità Sanitarie Locali ai sensi della normativa vigente.

*Consiglio Regionale  
della Puglia*

ART. 6 :

UTILIZZAZIONE DI RICAVI DA RIMBORSI E RECUPERI

1. Gli eventuali ricavi derivanti dalla eliminazione dei beni mobili, a norma dell'art. 54 della legge regionale del 16 gennaio 1981, n.8, nonché i rimborsi ovvero i risarcimenti conseguiti per fatti imputabili ai consegnatari o a terzi, sono destinati alla ricostituzione, anche parziale, del bene eliminato o danneggiato, ovvero all'acquisto di altro bene ritenuto necessario per i servizi sanitari dal Comitato di gestione dell'Unità Sanitaria locale.

ART. 7

DONAZIONI E DISPOSIZIONI TESTAMENTARIE

1. L'accettazione di donazioni o eredità ed il conseguimento di legati da parte del Comune, destinati alle Unità Sanitarie Locali, ai quali siano stati apposti oneri o che comunque comportino vincoli o limitazioni d'uso, sono subordinati alla preventiva autorizzazione della Giunta regionale.

ART. 8

RINVIO

1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme di cui alla Legge regionale del 16 gennaio 1981, n.8.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
F.to (prof. Nicola Di Cagno)

I CONSIGLIERI SEGRETARI  
F.to (avv. Giorgio Bortone-dott. Vito Mariella)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO  
F.to (dott. Renato Guaccero)

*Consiglio Regionale  
della Puglia*

E' estratto del verbale della seduta del 28.4.88 ed è conforme al testo  
deliberato dal Consiglio regionale

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to (prof. Nicola Di Cagno)

I CONSIGLIERI SEGRETARI

F.to (avv. Giorgio Bortone-dott. Vito Mariella)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO

F.to (dott. Renato Guaccero)

7 K MAG 1988



p.c.c. (dott. Renato Guaccero)